



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



**N.protocollo: 28/2008**

**Data: 14 MAGGIO 2008**

**Oggetto: ICI – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E NOVITÀ 2008**

## **Dichiarazione ICI - soppressione “limitata” dell’obbligo 2008**

In data 23 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto con il quale si approva il modello e le istruzioni ICI da utilizzare per comunicare ai Comuni le variazioni intervenute nel corso del 2007; la dichiarazione deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l’immobile interessato, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i soggetti che presentano Unico in forma telematica, entro il prossimo 31 luglio 2008), salvo termini diversi stabiliti da ciascun singolo Comune.

Si ricorda che risulta operativa la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, soppressione che però riguarda sostanzialmente solo i casi in cui la variazione consista in un semplice trasferimento di titolarità dell’immobile: in tutti i casi in cui la variazione da comunicare all’Ente comprenda anche informazioni ulteriori rispetto a quelle che si possono trarre dai dati catastali (abitazione principale, inagibilità, riduzioni, usi gratuiti o altre agevolazioni, esenzioni, valore delle aree edificabili, ecc), permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

## **Coniugi separati**

Con la Finanziaria 2008 è prevista una nuova modalità di determinazione del tributo per i coniugi separati: essi continuano a essere soggetti passivi per la rispettiva quota di titolarità sull’immobile, ma il coniuge non assegnatario, se non possiede altra abitazione nel medesimo Comune, ha diritto a beneficiare tanto dell’aliquota ridotta per abitazione principale quanto delle relative detrazioni (sia quella ordinaria che quella aggiuntiva). La ripartizione delle detrazioni, in questo caso particolare, avviene sulla base delle quote di possesso sull’immobile.

## **Detrazione aggiuntiva**

Già dal prossimo versamento ICI in acconto per il 2008 (scadenza 16 giugno) i contribuenti potranno beneficiare della detrazione aggiuntiva introdotta dalla Finanziaria 2008; si ricorda che tale detrazione è pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale detrazione è aggiuntiva rispetto a quella ordinaria per abitazione principale e si somma a questa, anche nel caso in cui il Comune dovesse aver deliberato un incremento di detta detrazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso le risoluzioni 1/DPF/08, 5/DPF/08 e 11/DPF/08 ha avuto modo di chiarire che:

- si applica anche agli immobili posseduti dalla IACP e quelli di proprietà di cooperative a proprietà indivisa;
- si applica all’Immobile tenuto a disposizione in Italia da italiano residente all’Estero ai sensi del DL n. 16/1993;
- non si applica alle assimilazioni all’abitazione principale previste da ciascun Comune, come nel caso degli immobili tenuti a disposizione dagli anziani e disabili in ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari, così come non si applica nel caso di immobili in suo gratuito a parenti.

## **Versamenti ICI con F24 - nuovo codice tributo per la detrazione aggiuntiva**



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

---



Con la risoluzione n. 154/E/08 è stato approvato il codice tributo che il contribuente deve utilizzare per beneficiare della descritta detrazione aggiuntiva: tale detrazione deve infatti essere indicata nella colonna “importi a credito” nel limite di quanto dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Nulla cambia invece per quanto riguarda la modalità di compilazione relativa alla detrazione per abitazione principale: essa deve essere evidenziata nell’apposito campo, mentre l’importo dovuto relativo all’abitazione principale deve essere espresso al netto della detrazione.

## **Bollettino ICI - nuovo modello**

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento ICI: il nuovo modello è molto simile a quello precedente, ma presenta una novità significativa. E’ infatti previsto un apposito spazio per l’indicazione della detrazione aggiuntiva, ulteriore rispetto al campo già previsto per l’indicazione della detrazione ordinaria.